COMUNE DI ALI' TERME

PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO

N 24 del 11-09-2014

OGGETTO: Approvazione TASI anno 2014. Azzeramento..

L'anno duemilaquattordici, addì UNDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 18.32 in Alì Terme nella consueta sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, cosi composto:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
GRASSO LORENZO	x		MELATO CARMELO	x	
MANGANARO AGATA	x		TRINGALI LAURA	x	
DI BLASI AGATA	x		MICALIZZI TOMMASO	x	
CICALA RITA	x		FALCONE RICCARDO	x	
VITTIGLIO TERESA	x		CASSISI GIOVANNI		x
STERRANTINO SANTINA	x		ROMEO ROBERTO	x	

Assenti: CASSISI

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Sig. L. GRASSO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario del Comune DR. G. RUSSO.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e dell'attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n° 48/91 e L.R. n° 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Con voti N. 7 favorevoli e N. / contrari, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO** con voti N: 7 favorevoli e N. / contrari.

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

Prot. n. 5860

Il Proponente Vice Sindaco Caminiti Pietro

OGGETTO: Approvazione Tasi anno 2014. Azzeramento.

IL CONSIGLIO

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639 – 731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- L'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- Il tributo sui servizi indivisibili(TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la Tasi:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al metro quadrato, quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore.
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n.147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 , del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento(comma 676);
b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
    - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
    - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013: Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati;
    - per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
    - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Considerato che la TASI:

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell'IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI; ed in particolare quelli connessi alla solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;

Ritenuto pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l'anno 2014, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

Atteso che per il minor gettito derivanti dall'abolizione dell'Imu sull'abitazione principale, stimato lo scorso anno dal Ministero dell'Interno in € 41.838,00: si farà fronte con la riduzione della spesa corrente.

Visti:

a) l'articolo 172,comma 1 lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, " le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali...";
b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria

2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n.302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del DLgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n: 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e della finanza pubblica ha, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52,comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il Dlgs. N. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Vistol'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il parere favorevole espresso da Responsabile dell'Area Ecomica Fiananziaria ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000, come introdotto dalla L.213/2012,

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI AZZERARE**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013;
2. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.n. 214/ 2011);
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
4. **DI DARE ATTO** che la presente verrà sottoposta al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

L'ISTRUTTORE
(Rag. Carmelo CARELLA)

COMUNE DI ALI' TERME
Area Econ.Fin.

Il Proponente
(Caminiti Pietro)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Carmelo Carella)

Alì Terme, 12/08/2014

- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

IL RAGIONIERE COMUNALE
(Carmelo Carella)

Alì Terme, 12/08/2014

COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Parere del Revisore dei Conti su Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

La sottoscritta Briguglio Santina Grazia,Revisore dei Conti del comune di Alì Terme,nominato con Delibera n.3 del 23/01/2013,

Vista

la proposta di Deliberazione di consiglio Comunale,avente per oggetto: Approvazione Tasi anno 2014,Azzeramento

Esprime

Parere favorevole alla proposta di deliberazione.

Alì Terme, lì 07/08/2014

Il Revisore dei Conti

Alleg. alla delibera
C.C. n. 24 del 11.09.2014

VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 11.09.2014

OGGETTO: Approvazione TASI anno 2014. Azzeramento.

Chiede ed ottiene, in via preliminare, la parola il Consigliere Di Blasi: la quale dà lettura di un documento che si allega (all. n. 3).
Tringali: chiede di sapere perché l'Amministrazione non ha provveduto con una convocazione d'urgenza. Sottolinea che, comunque, la proposta di azzeramento non è segno di virtuosismo finanziario ma semplicemente di obbligo di legge. Non è vero, poi, che questa amministrazione ha ridotto le tasse tant'è che è stato previsto un altro balzello per l'aliquota IRPEF.
Micalizzi: chiarisce che la disposizione del MEF non si applica a quei Comuni che hanno deciso di azzerare la TASI:
Di Blasi: sottolinea che le cose non sono come dice il collega Micalizzi. Per prova dà lettura della circolare del MEF.
Vittiglio: chiarisce che come cittadino non intende pagare un solo euro, per la prima casa, a causa di un errore dell'Amministrazione.
Melato: precisa che comunque vadano le cose sia che verrà applicato l'1X1000 o meno era un rischio che andava evitato.
Il Presidente accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire mette ai voti la proposta.
La minoranza fa presente a questo punto che per i motivi esposti non intende partecipare a questa votazione per cui esce dall'aula (p. 7).
La proposta è approvata all'unanimità.
Entrano in aula i consiglieri di minoranza (p. 11).
Il Presidente propone che la delibera venga dichiarata I.E.. Si approva con 7 voti favorevoli e 4 astenuti (Melato C., Tringali L., Di Blasi A., Vittiglio T.).

All. N°5

COSTRUI FUTURO

GRUPPO CONSILIARE
Alì Terme Costruiamo Futuro

Azzeramento TASI

Oggetto: QUINTO PUNTO all'ordine del giorno **Azzeramento TASI.**

In merito alla dichiarata intenzione dell'amministrazione comunale di Alì Terme di azzerare la TASI, i consiglieri comunali del gruppo Costruiamo Futuro intendono puntualizzare quanto segue.

Preliminarmente, per meglio capire l'oggetto della discussione, chiariamo che:

- Per l'anno 2014 la tassa sugli immobili si chiama IUC (imposta unica comunale)
- È composta da tre balzelli: TARI (rifiuti), IMU (immobili) e TASI (servizi indivisibili come illuminazione pubblica, polizia municipale, ecc.).
- Per quanto riguarda gli immobili diversi dalla prima casa, la somma delle tariffe di IMU + TASI non può, per legge, superare il 10,60 per mille;

Considerato che ad Alì Terme l'IMU sulla seconda casa è già al massimo consentito dalla legge, il 10,60 per mille, la TASI non può essere applicata.

Per quanto riguarda la prima casa la TASI poteva essere azzerata.

La delibera di consiglio che comunica al ministero dell'economia e delle finanze le tariffe TASI o il loro annullamento doveva infatti essere inviata inderogabilmente entro e non oltre il 10 settembre. In caso contrario sarà applicato automaticamente l'**uno per mille .**

Questa negligenza è inaccettabile.

Alleghiamo, qualora fosse sfuggita alla Vs attenzione, copia della circolare inviata a tutti i Comuni dal MEF e Vi invitiamo a rimediare di tasca vostra all'errore commesso.

Non ci resta che fare i nostri complimenti a sindaco e assessori.

I consiglieri del gruppo
Alì Terme Costruiamo Futuro

La presente deliberazione, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi:

Reg. n°_____

dal _____/_____/_____ al _____/_____/_____

Il Responsabile:_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/SET./2014

☐ ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

☒ ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE